

## DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

### DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

#### **REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE (OBG).**

Il documento che si sottopone a consultazione pubblica contiene modifiche alle Disposizioni di vigilanza in materia di OBG (Parte Terza, Capitolo 3, Sezione II, della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 2013).

La consultazione avrà durata di **30 giorni** dalla pubblicazione del presente documento.

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, **entro il 15 luglio 2018**, alternativamente agli indirizzi:

- [ram@pec.bancaditalia.it](mailto:ram@pec.bancaditalia.it)
- Banca d'Italia, Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione II, via Milano 53 - 00184, Roma. In questo caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail: [servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it](mailto:servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it)

I commenti ricevuti saranno pubblicati sul sito *web* della Banca d'Italia al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima; il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti.

I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

14 giugno 2018

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

### REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE (OBG).

Il documento che si sottopone a consultazione pubblica contiene modifiche alle Disposizioni di vigilanza in materia di OBG (Parte Terza, Capitolo 3, Sezione II, della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 2013).

Le modifiche permettono l'emissione di OBG anche alle banche che detengono fondi propri inferiori alla soglia di 250 milioni di euro; l'emissione è soggetta a una preventiva valutazione, caso per caso, condotta dalla Banca d'Italia in base ai criteri definiti nelle nuove norme.

Per le banche che detengono fondi propri in misura almeno pari a 250 milioni di euro rimangono ferme le attuali previsioni, che consentono di emettere OBG senza una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia.

\* \* \*

Il regime previsto anticipa, in parte, l'impianto della proposta di Direttiva della Commissione europea pubblicata il 12 Marzo u.s., volta a creare un framework armonizzato a livello europeo per i *Covered Bond* <sup>(1)</sup>.

La proposta di Direttiva prevede un regime di autorizzazione preventiva, caso per caso, delle singole banche all'avvio dei programmi di emissione, indipendentemente dall'ammontare di fondi propri detenuto dalla banca emittente. La verifica della sussistenza di determinati requisiti e presidi organizzativi da parte dell'Autorità Nazionale Competente in sede autorizzativa è condizione per accedere al trattamento prudenziale preferenziale ai sensi dell'art. 129 del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR), come modificato.

\* \* \*

Le modifiche proposte non comportano oneri aggiuntivi per le banche. Per questo motivo – in linea con quanto previsto dalle disposizioni che regolano l'adozione degli atti di natura normativa da parte della Banca d'Italia (cfr. art. 3, comma 3, del Regolamento del 24 marzo 2010 di attuazione dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262) – esse non sono accompagnate da un'analisi di impatto della regolamentazione.

Per le stesse ragioni e per consentire la tempestiva realizzazione dell'intervento normativo (che ha natura sostanzialmente transitoria in vista del recepimento della nuova Direttiva), la durata della consultazione è fissata – ai sensi dell'art. 4, comma 4, del citato Regolamento del 24 marzo 2010 – in 30 giorni.

---

<sup>1</sup> La proposta della Commissione è disponibile al seguente link: [https://ec.europa.eu/info/publications/180312-proposal-covered-bonds\\_en](https://ec.europa.eu/info/publications/180312-proposal-covered-bonds_en).